

Prot. n. 71/C/2020

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, li 24 Febbraio 2020

Oggetto: **Sicurezza sul Lavoro - Interpello 01/2020 - Attrezzature da lavoro.**

***Parere della Commissione per gli interpelli in merito all'applicazione delle sanzioni relativamente all'utilizzo delle attrezzature da parte del datore di lavoro.***

Informiamo le imprese interessate che la Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla seguente problematica:

«L'art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

L'art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che "qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati." Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche "tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone."

Visto quanto previsto dall'art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell'art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.

Ciò premesso, in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all'utilizzo di attrezzature di cui all'art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall'art. 87 - comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all'art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi».

Nel merito, la Commissione rileva che il D.Lgs. 151/2015, ha modificato il citato articolo 69, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08, inserendo nella definizione di "operatore" anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è

intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.

La Commissione, pertanto, ritiene che sia vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi "operatore", compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l'applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene - sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale - che l'ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

Nel rimandare alla lettura del testo dell'interpello, allegato alla presente circolare, gli uffici, di consueto, sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Distinti Saluti



ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)